



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 40/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
T.R.C. TELE RADIO CANICATTÌ S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI
MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE
“TELE RADIO CANICATTÌ – LCN 99”) PER LA VIOLAZIONE
DELL’ARTICOLO 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N.
353/11/CONS**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 33/ANNO 2016 - PROC. 9/17/AR-CRC)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 15 marzo 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” e, in particolare, l’art. 5;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*”



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *"Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011 recante *"Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale"* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM."*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante *"Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM."*;

VISTA la legge della Regione Sicilia n. 2/2002, recante *"Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni"*;

VISTO l'Accordo quadro, del 25 giugno 2003, e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante *"Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale"*;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all'istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni della Regione Sicilia (di seguito denominato CO.RE.COM. Sicilia), ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all'art. 3 dell'accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015, recante *"Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni"*, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l'esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

secondo le linee guida dettate dall'Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Sicilia, in data 31 ottobre 2016 (prot. n. 53033), ha ricevuto una relazione proveniente dall'Ispettorato territoriale della Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, ove si afferma che la società T.R.C. Tele Radio Canicattì S.r.l. (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "Tele Radio Canicattì-LCN 99") non ha consegnato a detto Ispettorato, nel periodo compreso tra il 19 settembre ed il 25 settembre 2016, le richieste registrazioni dei programmi trasmessi in quanto mancanti dei riferimenti alla data e all'ora di diffusione; l'Ispettorato segnala che, secondo il verbale dell'ispezione svolta, il responsabile del fornitore del servizio di media audiovisivo ha consegnato le registrazioni richieste ma, al contempo, ha dichiarato *"di non essere mai stato a conoscenza dell'obbligo di inserimento del gruppo data/ora in sovrimpressione sulle registrazioni dell'archivio magnetico. Dichiara che provvederà ad installare un software adeguato. Per quanto detto non è stata acquisita nessuna registrazione"*.

A seguito di ciò, il CO.RE.COM. Sicilia, con atto n. CONT. n. 33 anno 2016 (prot. n. 62495), accertava la sussistenza di una condotta rilevante ai fini dell'avvio del procedimento sanzionatorio a causa della mancata acquisizione delle registrazioni dei programmi diffusi tra il 19 settembre ed il 25 settembre 2016, per la presunta violazione dell'art. 8, comma 2, del *Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale* di cui all'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, secondo cui le emittenti sono tenute a conservare *"la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi"*.

Il suddetto atto di contestazione è stato notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) in data 20 dicembre 2016 e risulta ricevuto dalla società nella medesima data.

2. Deduzioni della società

La società T.R.C. Tele Radio Canicattì S.r.l. in data 12 ottobre 2016 ha inviato una memoria difensiva affermando di aver provveduto al ripristino del guasto all'apparecchiatura, da cui è dipesa la mancata indicazione del riferimento alla data e all'ora di trasmissione relativamente alle registrazioni dei programmi diffusi.

3. Valutazioni dell'Autorità



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ad esito dell'istruttoria, il CO.RE.COM. Sicilia ha ritenuto di confermare la violazione contestata e ha proposto a quest'Autorità, con nota prot. n. 8374 del 17 febbraio 2017, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari al minimo edittale, cioè di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), versando il settore radio-televisivo locale in situazione di grave crisi economica.

Dall'esame del fascicolo istruttorio inviato dal CO.RE.COM. emerge la mancata acquisizione delle registrazioni relative alla programmazione richiesta all'emittente per il periodo compreso tra il 19 settembre ed il 25 settembre 2016, in violazione della disposizione contenuta nell'art. 8, comma 2, del *Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale* di cui all'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS. Si ritiene, dunque, accoglibile la proposta formulata dal CO.RE.COM., rilevando che le argomentazioni difensive presentate dall'emittente non hanno pregio. Infatti, da un lato, l'art. 1176, comma 2, del Codice civile pone la regola della diligenza cd. professionale da “*valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata*”, dall'altro, la società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, deve ritenersi supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente, per cui l'esistenza di un presunto guasto all'apparecchiatura volta alla registrazione dei programmi diffusi non rileva.

Si ritiene, pertanto, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Le violazioni commesse dalla società T.R.C. Tele Radio Canicattì S.r.l. devono ritenersi di entità lieve sotto il profilo della durata, considerato che il mancato adempimento dell'obbligo posto dal legislatore di conservare la registrazione integrale dei programmi diffusi risulta accertato con riferimento a un periodo di soli sei giorni.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Si considera che la società citata ha esercitato i propri diritti di partecipazione e difesa nel corso del procedimento, presentando una memoria difensiva, ove ha dichiarato di aver provveduto al ripristino del guasto all'apparecchiatura, da cui è dipesa la mancata indicazione del riferimento alla data e all'ora di trasmissione. La società non ha tuttavia documentato alcunché in proposito, per cui si ritiene non abbia eliminato e/o attenuato le conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale, risulta essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente. Inoltre, la personalità dell'agente deve essere valutata in senso negativo con riferimento ad un atteggiamento gravemente colposo riguardo all'elemento soggettivo dell'illecito. Infatti, il responsabile dell'emittente ha dichiarato, in sede di ispezione, *“di non essere mai stato a conoscenza dell'obbligo di inserimento del gruppo data/ora in sovrimpressione sulle registrazioni dell'archivio magnetico”*.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione della perdita realizzata dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2015, risultano tali da consentire soltanto l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura del minimo edittale.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società T.R.C. Tele Radio Canicattì S.r.l., fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale *“Tele Radio Canicattì-LCN 99”*, con sede legale in via Mons. Ficarra, n. 1, Canicattì (AG) (C.F. 00567970843) di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (cinquecentesedici/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 8, comma 2, del *Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale* di cui all'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della legge n. 689/81, la somma di euro 516,00 (cinquecentesedici/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 40/17/CSP ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 40/17/CSP".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi